



# COMUNE DI FRATTA TODINA

Provincia di Perugia

---

*Numero Registro Generale 3 del 31-01-2021*

## ORDINANZA

**OGGETTO:** OGGETTO: CONTENIMENTO DA CONTAGIO COVID-19 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO COMPRESSE LE PARITARIE E ASILO NIDO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRATTA TODINA.

## IL SINDACO

**Premesso che** nel paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

**Viste** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 07 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

**Visto** il decreto –l egge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e in particolare gli articoli 1 e 2, comma1;

**Visto** il decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Viste** le Ordinanze del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio comunale;

**Vista** l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 23 ottobre 2020, n. 68, recante:

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

**Vista** l'ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 70 del 09.11.2020, ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID;

**Preso atto** delle note trasmesse dalla Usl Umbria 1 in data 19.01.2021, ns. prot. n. 92, con la quale si comunica che, nei confronti alcuni bambini e insegnanti, frequentanti la scuola primaria di Fratta Todina, è stato disposto l'isolamento domiciliare contumaciale per esito positivo al test per la ricerca di coronavirus SARS\_CoV-2 dalla data del 19.01.2021;

**Preso atto** delle ulteriori note trasmesse dalla Usl Umbria 1 nel periodo compreso tra il 20 e il 27 di gennaio 2021, con le quali si comunica che nei confronti di alcuni cittadini del comune di Fratta Todina è stato disposto l'isolamento domiciliare contumaciale per esito positivo al test per la ricerca di coronavirus SARS\_CoV-2;

**Preso atto** della nota trasmessa all'amministrazione Comunale dal Presidente facente funzioni di ANCI Umbria in data 29.01.2021 a firma della Presidente della Regione Umbria avente ad oggetto “Situazione epidemiologica in Umbria e misure consigliate da Sanità Regionale”;

**Preso atto** della nota trasmessa dal Commissario per l'emergenza COVID Dr. Massimo D'Angelo in data 31.01.2021, avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus – Considerazioni del C.T.S. sull'attuale situazione Epidemica della Regione Umbria”;

**Considerato** che, dalla nota della Presidente della Regione Umbria, di cui in premessa, emerge che il Commissario dell’Emergenza Covid-19 ed il Direttore Regionale Sanità e Welfare, riguardo la particolare situazione epidemiologica attuale in Umbria, i suoi rischi evolutivi, l’innalzamento dell’indice di contagiosità, evidenziano la necessità di misure urgenti per poterla contenere con iniziative di carattere locale;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno sospendere tutte le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado comprese le paritarie e asilo nido presenti nel territorio del Comune di Fratta Todina con decorrenza dal 1 al 6 febbraio 2021;

**Accertata** quindi l’opportunità e l’urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;

**Visto** l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;

**Visto** l’art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35;  
per quanto sopra

### **ORDINA**

1) la sospensione, per le motivazioni di cui in premessa, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese le paritarie e asilo nido presenti nel territorio del Comune di Fratta Todina dal 1 al 06 febbraio 2021.

2) la presente sostituisce la precedente ordinanza n. 1 del 20/01/2021;

Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo on-line del comune di Fratta Todina e trasmessa alla Regione dell’Umbria, alla Prefettura UTG di Perugia e alla Stazione dei Carabinieri di Monte Castello di Vibio

Copia della medesima è altresì inviata per competenza e osservanza alla Dirigente Scolastica della Direzione Didattica II° Circolo di Marsciano, al Preside della Scuola Secondaria di I Grado Cocchi Aosta Todi, alla Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso Fratta Todina.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Fratta Todina, 31-01-2021

**IL SINDACO**  
GIANLUCA COATA